

Berufsbildungsfonds Treuhand und Immobilientreuhand

Fonds en faveur de la formation profes-
sionnelle fiduciaire et immobilière

Fondo per la formazione professionale
di fiduciario e fiduciario immobiliare



Berufsbildungsfonds
Treuhand und Immobilientreuhand

**Fonds en faveur de la
formation professionnelle**
fiduciaire et immobilière

**Fondo per la
formazione professionale**
di fiduciario e fiduciario immobiliare

STATUTO

In vigore dal 25 aprile 2017

Per motivi legati alla chiarezza linguistica, di seguito viene utilizzata soltanto la forma al maschile. Naturalmente è sempre compresa anche la forma femminile.

I NOME E SEDE

1. EXPERTsuisse, lo SVIT, FIDUCIARI|SUISSE e l'USPI gestiscono un'associazione con sede a Zurigo ai sensi degli artt. da 60 a 79 CC, denominata Fondo per la formazione professionale OFCF (FFP OFCF).

II SCOPO

2. Il fondo per la formazione professionale si prefigge i seguenti scopi:
 - a) sostenere il reclutamento e la promozione delle nuove leve professionali;
 - b) promuovere e finanziare la formazione di base professionale delle persone in formazione del settore fiduciario e fiduciario-immobiliare.

III QUALIFICA DI SOCIO

3. Sono soci dell'associazione:
 - EXPERTsuisse (ES)
 - Associazione Svizzera dell'economia immobiliare (SVIT)
 - FIDUCIARI|SUISSE (FS)
 - Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI)
4. Su richiesta possono aderire come soci dell'associazione anche altre persone giuridiche. La decisione sull'accettazione spetta all'Assemblea generale, che può rifiutarla senza indicare i motivi.

IV AMBITO DI VALIDITÀ – CRITERIO GEOGRAFICO E AZIENDALE

5. Ambito di validità – criterio geografico
Il fondo per la formazione professionale è esteso a tutta la Svizzera.
6. Ambito di validità – criterio aziendale
Il fondo per la formazione professionale OFCF è rivolto a tutte le aziende o ai comparti aziendali che forniscono servizi nel settore fiduciario o fiduciario-immobiliare, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Tali servizi sono elencati all'art. 4 del regolamento.

V AMBITO DI VALIDITÀ – CRITERIO DI PERSONALE

7. Il fondo per la formazione professionale OFCF è rivolto a tutte le aziende o ai comparti aziendali con rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 5 del regolamento, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

VI ORGANIZZAZIONE

8. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) Assemblea generale
 - b) Comitato direttivo
 - c) Commissione del fondo
 - d) Ufficio di revisione
 - e) Segreteria centrale

9. La funzione di supervisione spetta alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

a) Assemblea generale

10. L'Assemblea generale viene convocata dal Comitato direttivo, di norma nei primi quattro mesi dopo la conclusione dell'esercizio. Al momento della convocazione viene sottoposto ai soci il conto annuale.
11. Su richiesta scritta del Comitato direttivo, dell'Ufficio di revisione o di un socio e con indicazione della motivazione si svolgono assemblee generali straordinarie. L'Assemblea generale straordinaria deve essere convocata al massimo 30 giorni dopo la ricezione della relativa richiesta.
12. La convocazione a un'Assemblea generale avviene per iscritto o per e-mail con indicazione di luogo, data e orario nonché dell'ordine del giorno e delle richieste e viene inviata all'indirizzo postale o e-mail di ogni singolo socio. La convocazione deve essere inviata almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.
13. L'Assemblea è costituita se viene rappresentata la maggioranza dei soci.
14. A ogni socio spetta un voto.
15. L'approvazione scritta di una richiesta da parte di tutti i soci ha lo stesso valore di una delibera dell'Assemblea generale.
16. L'Assemblea generale detiene i seguenti poteri:
 - a) approvazione del rendiconto annuale;
 - b) presa in consegna del rapporto di revisione e approvazione del conto annuale;
 - c) approvazione dell'operato del Comitato direttivo;
 - d) nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione;
 - e) approvazione del bilancio;
 - f) approvazione dei regolamenti necessari;
 - g) fissazione e modifica dello statuto;

- h) delibera in merito all'accettazione di nuovi soci e l'unione con altre associazioni;
- i) delibera in merito allo scioglimento dell'associazione e alla liquidazione del patrimonio dell'associazione;
- j) delibera in merito a tematiche di sua competenza ai sensi della legge o dello statuto.

17. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. Se sono assenti sia il Presidente che il Vicepresidente, l'Assemblea nomina un presidente di turno.

18. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

19. Se l'Assemblea generale non sceglie un'altra modalità d'esecuzione, le votazioni ed elezioni avvengono per alzata di mano.

20. Occorre l'unanimità per le delibere relative alla revisione dello statuto, allo scioglimento dell'associazione e all'unione con un'altra associazione, all'emanazione di regolamenti necessari per la gestione dell'associazione nonché all'aumento o alla riduzione del numero di rappresentanti nel Comitato direttivo.

21. In caso di delibere sull'approvazione dell'operato del Comitato direttivo, i titolari di cariche pubbliche non hanno diritto di voto.

b) Comitato direttivo (Comitato direttivo FFP OFCF)

22. Il Comitato direttivo è l'organo strategico dell'associazione. Designa segreterie per le mansioni operative nelle diverse regioni linguistiche, ne fissa le mansioni e le controlla.

23. Il Comitato direttivo è composto da una rappresentanza dei soci dell'associazione. La direzione partecipa alle sedute del Comitato direttivo con voto consultivo e ha il diritto di presentare richieste.

24. Ad eccezione del Presidente e del Vicepresidente, nominati dall'Assemblea generale, il Comitato direttivo si costituisce autonomamente.

25. Presidente, Vicepresidente e Comitato direttivo vengono nominati a cadenza annuale dall'Assemblea generale.

26. In caso di dimissioni anticipate di un membro del Comitato direttivo, il Comitato può scegliere un sostituto fino alla successiva Assemblea generale ordinaria.

27. Il Comitato direttivo viene convocato secondo necessità dal Presidente oppure dietro richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Comitato stesso.

28. Il Comitato direttivo si occupa di tutto ciò che non è espressamente riservato all'Assemblea generale.

29. L'associazione è vincolata soltanto in caso di firma collettiva. Il Comitato direttivo determina chi è autorizzato a firmare.

30. Il Comitato direttivo è costituito se è rappresentata la maggioranza dei soci. Le delibere vengono prese a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

c) Commissione del fondo

31. La Commissione del fondo gestisce operativamente il fondo e delibera in merito ai seguenti aspetti:

- a) appartenenza delle aziende al fondo;
- b) penalità per le aziende morose;
- c) esonero contributivo in concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale, d'accordo con la direzione di detto fondo.

32. La Commissione del fondo si riserva il diritto di delegare le mansioni operative alla segreteria centrale o di recepirle in collaborazione con la segreteria centrale.

d) Ufficio di revisione

33. L'Assemblea generale / il Comitato direttivo dell'OFCE nomina a cadenza annuale un revisore ovvero una società di revisione, che redige per l'Assemblea generale un rapporto scritto sulla verifica del conto annuale.

e) Segreteria centrale

34. La direzione del fondo per la formazione professionale OFCE (FFP OFCE) viene ceduta alla segreteria centrale dell'OFCE fiduciario/immobiliare.

35. La direzione partecipa alle sedute della Commissione del fondo in qualità di membro.

VII FIRMA

36. L'associazione risulta vincolata dalla firma congiunta dei due membri del Comitato direttivo nominati dall'Assemblea dei soci.

VIII RESPONSABILITÀ

37. In caso di responsabilità si attinge esclusivamente al patrimonio dell'associazione. È esclusa una responsabilità personale dei soci.

IX FINANZE

38. Il Comitato direttivo determina l'esercizio.

39. L'associazione dispone delle entrate di seguito elencate:

- a) aliquote di partecipazione fissate annualmente dal Comitato direttivo dell'FFP OFCE: se l'Assemblea generale non fissa l'aliquota di partecipazione, le aziende soggette alla contribuzione versano un importo minimo di CHF 100.00 annui. L'ammontare dei contributi ordinari e supplementari non può superare i CHF 10 000.00 per ogni azienda soggetta alla contribuzione;

- b) donazioni e legati, nella misura in cui non siano vincolati da condizioni svantaggiose o dannose per lo scopo dell'associazione.

40. In caso di obblighi si attinge esclusivamente al patrimonio dell'associazione.

X SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

- 41. L'Assemblea generale può determinare in qualsiasi momento lo scioglimento dell'associazione nel corso di una seduta appositamente convocata.
- 42. La liquidazione viene effettuata dal Comitato direttivo, a meno che l'Assemblea generale non nomini liquidatori speciali. Le competenze dell'Assemblea generale restano completamente in vigore anche durante la liquidazione dell'associazione.
- 43. Se l'associazione si scioglie unendosi a un'altra associazione con scopi simili, l'Assemblea generale determina le modalità più simili.
- 44. Dopo lo scioglimento dell'associazione, l'utile e il capitale vengono destinati obbligatoriamente a una persona che abbia sede in Svizzera e sia esente dal pagamento delle tasse in considerazione dello scopo pubblico o di utilità pubblica. È ammessa la fusione soltanto con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera che sia esente dall'obbligo di pagare le tasse per motivi di scopo pubblico o di utilità pubblica.

XI ENTRATA IN VIGORE

- 45. Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale del 19 agosto 2009; è stato aggiornato tramite delibera per via circolare del 5 novembre 2012 e in occasione dell'Assemblea generale del 25 aprile 2017, ed entra in vigore.

Berna, 25 aprile 2017

Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario-immobiliare

Presidente:



Martin Müller

Dirretore:



Michel Fischer